

D.P.R. 3 marzo 1993. n. 587.

Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.

(pubbl. in *Gazz. Uff.* n. 27 del 3 febbraio 1994).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

Visti gli articoli 3, comma 1, lettera c), 4 e 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 dicembre 1992;

Acquisito il parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1993;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento detta le norme di polizia veterinaria in materia di scambi intracomunitari, in prosieguo denominati scambi, e importazioni da Paesi terzi, in prosieguo denominate importazioni, di pollame e uova da cova.

Le norme del presente regolamento non si applicano al pollame destinato a mostre, concorsi o competizioni.

2. 1. Per veterinario ufficiale e Paese terzo valgono, le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 23.

2. Inoltre si intende per:

a) pollame: galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani e pernici, allevati o tenuti in cattività ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento;

b) uova da cova: le uova prodotte dai volatili quali definiti alla lettera a), destinate all'incubazione;

- c) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di 72 ore, che non sono stati ancora nutriti, Tuttavia le anatre di Barberia (*Cairina moschata*) o i rispettivi ibridi possono essere nutriti;^(I)
- d) pollame riproduttore: i volatili di 72 ore o più, destinati alla produzione di uova da cova;
- e) pollame da reddito: i volatili di 72 ore o più, allevati per la produzione di carne o di uova da consumo o per la fornitura di selvaggina da ripopolamento;
- f) pollame da macellazione: i volatili condotti direttamente al macello per essere abbattuti entro il più breve tempo e comunque entro 72 ore dal loro arrivo;
- g) branco: l'insieme dei volatili di uguale stato sanitario, tenuti in uno stesso locale o recinto e che costituiscono un'unità epidemiologica. Per il pollame in batteria il branco comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente;^(I)
- h) azienda: un impianto - che può includere uno stabilimento - utilizzato per l'allevamento o la detenzione di pollame riproduttore o da reddito;
- i) stabilimento: l'impianto o una parte di impianto situato in uno stesso luogo e destinato ai seguenti settori d'attività:
- 1) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore;
 - 2) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito;
 - 3) stabilimento d'allevamento: lo stabilimento per l'allevamento del pollame riproduttore, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame riproduttivo prima dello stadio riproduttivo, nonché lo stabilimento per l'allevamento del pollame da reddito, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame ovaio prima dello stadio di produzione delle uova;
 - 4) incubatoio: lo stabilimento la cui attività consiste nell'incubazione o schiusa di uova da cova e nella fornitura di pulcini di un. giorno;
- l) veterinario abilitato: il veterinario che sotto la responsabilità della competente unità veterinaria applica in uno stabilimento i controlli del presente regolamento;
- m) laboratorio riconosciuto: l'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio;
- n) visita sanitaria: la visita effettuata dal veterinario ufficiale o dal veterinario abilitato, per procedere all'esame dello stato sanitario di tutto il pollame di uno stabilimento;
- o) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie indicate nell'allegato V;
- p) focolaio: il focolaio secondo la definizione della ordinanza del Ministro della sanità 6 ottobre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 10 ottobre 1984;
- q)^(II)
- r) quarantena: installazione in cui il pollame è tenuto in completo isolamento, senza contatto diretto od indiretto con altri volatili, per esservi sottoposto ad un'osservazione prolungata e per subirvi varie prove di controllo nei confronti delle malattie indicate nell'allegato V;

^I Così modificato dall'art. 1 D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

^{II} Lettera soppressa dall'art. 1 D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

s) macellazione sanitaria: l'operazione attraverso la quale vengono abbattuti e distrutti, con le garanzie sanitarie opportune, compresa la disinfezione, tutti i volatili infetti o sospetti d'infezione, e distrutti tutti i prodotti infetti o sospetti di contaminazione.

CAPO II

SCAMBI INTRACOMUNITARI

3. 1. Il Ministro della sanità, .previa constatazione di conformità alle disposizioni di cui all'allegato II e al piano nazionale approvato dalla Comunità europea, riconosce gli stabilimenti. idonei agli scambi di pollame e uova da cova.
2. Modifiche al piano nazionale di cui al comma 1, possono essere apportate previa approvazione degli organi, comunitari competenti.
3 Il piano nazionale di cui al comma 1, e le eventuali modifiche sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanità.
4. 1. Il laboratorio nazionale di riferimento indicato nell'allegato I è responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dal presente regolamento e della loro utilizzazione da parte dei laboratori riconosciuti.
5. 1. Per essere oggetto di scambi intracomunitari:
 - a) le uova da cova, i pulcini di un giorno, il pollame riproduttore e da reddito devono soddisfare le condizioni fissate dagli articoli 6, 12, 15 e 17 nonché tutte le condizioni fissate in applicazione degli articoli 13 e 14; inoltre, devono essere rispettate le condizioni di cui:
 - 1) all'articolo 7, per le uova da cova;
 - 2) all'articolo 8, per i pulcini di un giorno;
 - 3) all'articolo 9, per il pollame riproduttore e per il pollame da reddito;
 - b) il pollame da macellazione deve soddisfare le condizioni fissate agli articoli 10, 12, 15 e 17 e quelle fissate in applicazione degli articoli 13 e 14;
 - c) il pollame, compresi i pulcini di un giorno, destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento, deve soddisfare le condizioni di cui agli articoli 10-*bis*, 12, 15 e 17 nonché quelle fissate in applicazione degli articoli 13 e 14.^(III)
6. 1. Le uova da cova, i pulcini di un giorno ed il pollame riproduttore e da reddito devono provenire:
 - a) da stabilimenti che:
 - 1) devono essere riconosciuti e contrassegnati da un numero distintivo ai sensi dell'art. 3;
 - 2) all'atto della spedizione non devono essere soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;
 - 3) devono essere situati al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, adottate a seguito di un focolaio di una malattia alla quale è sensibile il pollame;
 - b) da un branco che al momento della spedizione non presenta alcun sintomo clinico sospetto di malattia contagiosa per il pollame;^(IV)
7. ^(V)1. Al momento della spedizione le uova da cova devono:

^{III} Così modificato dall'art. 1 D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

^{IV} Così modificato dall'art. 1 D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

- a) provenire da branchi che:
- 1) hanno soggiornato, da più di sei settimane, in uno o più stabilimenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punto 1), situati nel territorio comunitario;
 - 2) se vaccinati, lo sono stati alle condizioni fissate nell'allegato III;
 - 3) sono stati sottoposti, con le seguenti modalità, tra loro alternative:
 - 3a) ad un esame sanitario effettuato da un veterinario ufficiale o abilitato, nel corso delle 72 ore precedenti la spedizione e, all'atto di questo esame, non presentavano alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa;
 - 3b) ad un esame sanitario effettuato mensilmente da un veterinario ufficiale o abilitato, fermo restando che l'ispezione più recente deve essere stata effettuata al più tardi 31 giorni prima della spedizione. Nel caso in cui si scelga tale modalità, il veterinario ufficiale o quello abilitato, deve inoltre esaminare i registri allo stato sanitario del branco e valutarne lo stato corrente in base ad informazioni aggiornate fornite dal responsabile del branco durante le 72 ore precedenti la spedizione; nel caso in cui dai registri o da qualsiasi altra informazione ci sia sospetto di malattia i branchi devono essere sottoposti ad un esame sanitario effettuato da un veterinario ufficiale o abilitato, che escluda la possibilità di una malattia contagiosa per il pollame;
- b) essere identificate conformemente al regolamento CEE n. 1868/77 della commissione;
- c) essere state sottoposte ad una disinfezione conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale.
2. Qualora nel branco che fornisce le uova da cova di cui al comma 1, insorga, durante il periodo dell'incubazione, una malattia del pollame che può essere trasmessa mediante le uova, il veterinario ufficiale o abilitato, deve informare l'incubatoio interessato e le autorità competenti per l'incubatoio e il branco di origine.

8. 1. I pulcini di un giorno devono:

- a) provenire da uova da cova che soddisfino i requisiti di cui agli articoli 6 e 7;
- b) soddisfare le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III, qualora siano stati vaccinati;^(VI)
- c) non presentare al momento della spedizione alcun sintomo che possa far sospettare una malattia in base all'allegato II, capitolo II, punto B 2, lettere g) e h).

9. ^(VII)1. Al momento della spedizione il pollame riproduttore e da reddito deve:

- a) essere rimasto dopo la schiusa o da oltre 6 settimane in uno o più stabilimenti riconosciuti;
- b) soddisfare le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III, qualora sia stato vaccinato.
- c) essere stato sottoposto ad un esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o abilitato, entro le 48 ore precedenti la spedizione, nel corso del quale non presenta alcun sintomo clinico o sospetto di malattia del pollame.

^V Così modificato dall'art. 1 D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

^{VI} Così modificato dall'art. 1 D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

^{VII} Così modificato dall'art. 1 D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

10 1. Al momento della spedizione il pollame da macellazione deve provenire da un'azienda:

- a) in cui è rimasto dopo la schiusa o da oltre ventuno giorni;
- b) non soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;
- c) in cui all'atto dell'esame sanitario effettuato nei cinque giorni che precedono la spedizione, dal veterinario ufficiale o abilitato, sul branco di cui fanno parte i volatili destinati alla macellazione, il pollame esaminato non ha presentato alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame.^(VIII)
- d) situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, adottate in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile.^(VIII)

10-bis ^(IX) Al momento della spedizione, il pollame di più di 72 ore destinato alla fornitura di selvaggina selvatica da ripopolamento, deve provenire da un'azienda:

- a) nella quale ha soggiornato dopo la schiusa o per oltre 21 giorni, e nella quale, nel corso delle due settimane che precedono la spedizione non è stato messo in contatto con pollame introdotto di recente;
- b) non soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;
- c) nella quale, all'atto dell'esame sanitario da parte di un veterinario ufficiale o abilitato, effettuato sul branco di cui fanno parte i volatili nelle 48 ore che precedono la spedizione, il pollame esaminato non presentava alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame;
- d) situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a divieti conformemente alla legislazione comunitaria, a seguito di un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile.

2. Le disposizioni contenute agli articoli 6 e 9 non si applicano al pollame di cui al comma 1.

11 1. I requisiti di cui agli articoli da 5 a 10 e 15 non si applicano agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova, qualora si tratti di piccole partite comprendenti meno di 20 unità.

2. Il pollame e le uova da cova di cui al comma 1 devono comunque al momento della spedizione, provenire da branchi:

- a) che siano rimasti nel territorio comunitario dalla schiusa o da almeno tre mesi;
- b) esenti, al momento della spedizione, da sintomi clinici di malattie contagiose del pollame;
- c) che, se vaccinati, soddisfino le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III;^(X)
- d) non soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;
- e) situati al di fuori da una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile;

3. ^(XI) ^(XII) Nel mese che precede la loro spedizione tutto il pollame della spedizione deve essere stato sottoposto, con esito negativo, alle prove sierologiche per la

^{VIII} Così modificato dall'art. 1 D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

^{IX} Articolo aggiunto dall'art. 1 D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

^X Così modificato dall'art. 1 D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

^{XI} Lettera soppressa dall'art. 1 D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

^{XII} Comma aggiunto dall'art. 1 D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

ricerca di anticorpi della *salmonella pullorum* e della *salmonella gallinarum* conformemente all'allegato II, capitolo III. Per le uova da cova o i pulcini di un giorno nei tre mesi che precedono la spedizione il branco d'origine deve essere sottoposto a prove sierologiche per la ricerca della *salmonella pullorum* e della *salmonella gallinarum*, tali da consentire di individuare con un grado di affidabilità del 95% un'infezione avente una prevalenza del 5%.

12 1. Per la spedizione di pollame e uova da cova verso Stati membri o regione di Stati membri cui in relazione alla malattia di Newcastle è stato riconosciuto dalla Comunità un particolare regime:

a) le uova da cova devono provenire in via alternativa da branchi:

- 1) non vaccinati;
- 2) vaccinati con un vaccino inattivo;
- 3) vaccinati con un vaccino vivo, se la vaccinazione è stata effettuata almeno sessanta giorni prima della raccolta delle uova da cova;

b) i pulcini di un giorno devono provenire:

- 1) da uova da cova che soddisfano la condizione fissate alla lettera a);
- 2) da un incubatoio che garantisca un'incubazione delle uova completamente separata nel tempo e nel luogo da quella di uova che non soddisfano le condizioni fissate alla lettera a);

c) il pollame riproduttore o da reddito deve:

- 1) non essere vaccinato contro la malattia di Newcastle;
- 2) essere stato isolato per quattordici giorni prima della spedizione o in un'azienda o in quarantena sotto il controllo del veterinario ufficiale; a tal riguardo, nessun volatile che si trovi nell'azienda originaria od eventualmente nei locali di quarantena deve essere stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei ventuno giorni precedenti la spedizione e nessun volatile diverso da quelli da quelli che fanno parte della spedizione deve essere stato ivi introdotto durante detto periodo; inoltre, nessuna vaccinazione può essere praticata durante la quarantena;
- 3) essere stato sottoposto, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, ad un controllo sierologico rappresentativo effettuato ai fini della ricerca degli anticorpi della malattia di Newcastle secondo le modalità stabilite dalla Comunità europea;

d) il pollame da macellazione deve essere spedito da branchi che:

- 1) se non sono stati vaccinati contro la malattia Newcastle, soddisfino il requisito di cui alla lettera c), punto 3);
- 2) se sono stati vaccinati, non deve essere stato usato un vaccino vivo nei trenta giorni che precedono la spedizione e devono essere sottoposti, in base ad un campione rappresentativo nei quattordici giorni che precedono la spedizione, ad un test effettuato ai fini dell'isolamento del virus della malattia di Newcastle secondo modalità stabilite dalla Comunità europea;

2. Ai fini del riconoscimento dello status di zona di non vaccinazione per l'intero territorio nazionale o solo per alcune regioni di esso, il Ministero della sanità può presentare in sede comunitaria un programma contenente anche le garanzie complementari generali o specifiche da richiedere negli scambi intracomunitari.^(XIII)

^{XIII} Comma aggiunto dall'art. 1 D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

- 13** 1. Il Ministero della sanità sottopone alla Comunità eventuali programmi di lotta contro le malattie cui è sensibile il pollame, precisando le garanzie complementari generali o limitate richieste ai fini degli scambi.
- 14** 1. Il Ministero della sanità ove ritenga che il territorio sia totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie cui è sensibile il pollame, interessa la Commissione fornendole le notizie necessarie per il riconoscimento, precisando le garanzie complementari, generali o limitate richieste ai fini degli scambi.
- 15** ^(XIV) 1. I pulcini di un giorno e le uova da cova devono essere trasportati o in contenitori nuovi a perdere progettati a tal fine da utilizzare una sola volta e poi da distruggere, oppure in contenitori riutilizzabili, a condizione che vengono puliti e disinfettati per ogni riutilizzazione. I contenitori devono comunque:
- a) contenere solo pulcini di un giorno ovvero uova da cova di uguale specie, categoria e tipo di volatile, provenienti dallo stesso stabilimento;
 - b) avere un'etichetta che riporti:
 - 1) lo Stato membro e la regione di origine;
 - 2) il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2;
 - 3) il numero di pulcini o di uova contenuti in ciascun imballaggio;
 - 4) la specie di volatile cui appartengono i pulcini o le uova;
2. Gli imballaggi contenenti i pulcini di un giorno o le uova da cova possono essere raggruppati per il trasporto in appositi contenitori, sui quali devono figurare il numero degli imballaggi raggruppati e le indicazioni di cui al comma 1, lettera b);
3. Il pollame riproduttore o da reddito deve essere trasportato in scatole o gabbie:
- a) contenenti soltanto volatili di uguale specie, categoria e tipo, proveniente dallo stesso stabilimento;
 - b) recanti il numero di riconoscimento dello stabile di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2;
 - c) ^(XV)
4. Il pollame riproduttore o da reddito ed i pulcini di un giorno devono essere spediti entro il più breve termine allo stabilimento destinatario senza entrare in contatto con altri volatili vivi, ad eccezione del pollame riproduttore o da reddito o di pulcini di un giorno che soddisfino le condizioni prescritte dal presente regolamento, il pollame da macellazione deve essere avviato entro il più breve termine al macello destinatario senza entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione del pollame da macellazione che soddisfa le condizioni prescritte dal presente regolamento.
- 4-bis. ^(XVI) Il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento deve essere avviato quanto prima verso il luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri volatili, fatta eccezione per il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento che soddisfa le condizioni prescritte dal presente regolamento.
5. Le scatole, le gabbie ed i mezzi di trasporto devono essere concepiti in modo tale da:
- a) evitare la perdita di escrementi e ridurre il più possibile la perdita di piume durante il trasporto;
 - b) facilitare l'osservazione dei volatili;

^{XIV} Così modificato dall'art. 1 D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

^{XV} Lettera soppressa dall'art. 1 D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

^{XVI} Comma aggiunto dall'art. 1 D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

c) consentire la pulitura e la disinfezione.

6. I mezzi di trasporto e, salvo siano a perdere, i contenitori, le scatole e le gabbie devono prima del carico e dopo lo scarico, essere puliti e disinfettati.

16 1. Il trasporto del pollame di cui all'art.15, comma 4, è vietato attraverso zone colpite dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle, a meno che il trasporto sia effettuato su grandi assi stradali o ferroviari.

17 1. Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi devono essere scortati durante il trasporto verso il luogo di destinazione da un certificato sanitario:

a) conforme al modello specifico di cui all'allegato IV:

b) firmato dal veterinario ufficiale;

c) redatto il giorno del carico nella lingua o nella lingue dello Stato membro di spedizione e nella lingua o nelle lingue ufficiali della Stato membro di destinazione:

d) valido per la durata di cinque giorni;

e) costituito da un unico foglio;

f) previsto per un unico destinatario;

g) recante un timbro e una firma di colore diverso dal colore del certificato.^(XVII)

2. Il Ministro della sanità può concedere agli Stati membri, a condizione di reciprocità, in via generale o limitatamente a casi determinati, deroghe all'obbligo di cui al comma 1.

CAPO III

NORME PER L'IMPORTAZIONE IN PROVENIENZA DA PAESI TERZI

18 1. Le importazioni di pollame e uova da cova sono autorizzate solo se provengono da Paesi terzi o parte di essi che figurano nell'elenco compilato dalla Commissione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.

2. L'elenco di cui al comma 1, e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanità.

18-bis^(XVIII) 1. Il pollame e uova da cova devono provenire da Paesi terzi nei quali l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle, quali definite, rispettivamente, nei decreti del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656 e 15 novembre 1996, n. 657, sono soggette a denuncia obbligatoria e che, inoltre, sono indenni dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle ovvero, qualora non indenni da tali malattie, applicano misure di lotta almeno equivalenti a quelle previste nei citati decreti.

2. Ai fini delle importazioni del pollame e delle uova da cova i criteri per la classificazione dei Paesi terzi con riguardo all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle sono stabili con decisioni comunitarie, in sede comunitaria possono altresì essere stabilite condizioni per consentire l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1, solo ad una parte dei territori dei Paesi terzi.

19 1. Il pollame e le uova da cova devono essere scortati da un certificato redatto e firmato da un veterinario ufficiale del Paese terzo speditore.

2. Il certificato deve:

^{XVII} Così modificato dall'art. 1 D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

^{XVIII} Articolo aggiunto dall'art. 1 D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

- a) essere rilasciato il giorno del suo carico per la spedizione nello Stato membro destinatario;
- b) essere redatto in lingua italiana e nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;
- c) scortare la partita nell'esemplare originale;
- d) attestare che il pollame o le uova da cova soddisfano le condizioni previste dal presente regolamento e da disposizioni comunitarie eventualmente emanate;
- e) avere una validità di cinque giorni;
- f) essere costituito da un unico foglio;
- g) essere previsto per un unico destinatario;
- h) recare un timbro e una firma di colore diverso dal colore del certificato.^(XIX)

3. Il certificato deve essere redatto conformemente al modello approvato dalla Comunità e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanità.

20 1. L'importazione di pollame e uova da cova è vietata, qualora:

- a) le spedizioni non provengono dal territorio o da una parte del territorio di un Paese terzo che figura nell'elenco di cui all'art. 18;
- b) le partite siano affette o sospette di essere affette o contaminate da una malattia contagiosa;
- c) le condizioni previste dal presente regolamento non siano state rispettate dal Paese terzo;
- d) il certificato di scorta non abbia i requisiti di cui all'art. 19;
- e) risulti non osservata la normativa in materia di ormoni e di residui.

2. Fatte salve condizioni speciali eventualmente stabilite dalla Comunità, il veterinario ufficiale, per motivi di polizia sanitaria o in caso di rifiuto di spedizione, può designare il macello verso cui il pollame deve essere avviato.

21 1. All'arrivo il pollame da macellazione deve essere condotto direttamente al macello.

2. Fatte salve le condizioni particolari eventualmente stabilite dalla Comunità, il Ministero della sanità può, per esigenza di polizia sanitaria, designare il macello cui il pollame deve essere destinato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

22 1. Agli scambi di pollame e uova da cova si applicano le misure di salvaguardia prevista dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

2. Qualora una malattia contagiosa del pollame, suscettibile di compromettere lo stato sanitario del pollame, si manifesti o si propaghi in un Paese terzo o qualora lo giustifichi un altro motivo di polizia sanitaria, il Ministro della sanità vieta l'importazione in provenienza diretta o indiretta dall'intero o dalla parte di territorio di quel Paese terzo.

3. Il Ministro della sanità comunica agli Stati membri e alla Commissione i provvedimenti adottati.

23 1. Al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

^{XIX} Così modificato dall'art. 1 D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

- a) nell'allegato A, parte II, punto I, è aggiunta la seguente frase: «direttiva 90/539/CEE del Consiglio del 15 ottobre 1990 relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova»;
- b) nell'allegato B, parte II, punto a), è soppressa la locuzione: «pollame vivo»;
- c) nell'allegato B, parte II, punto b), è soppressa la locuzione «uova da cova».

24 1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie relative all'elenco dei Paesi terzi o parte di essi, da cui è ammessa l'importazione, alle garanzie sanitarie e al momento di certificato sanitario, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO I

1. I laboratori nazionali di riferimento per le malattie aviarie sono i seguenti:

Belgio: Institut national de recherches vétérinaires, Groeselenberg 99 -

Danimarca: National Veterinary Laboratory, Poultry Disease Division - Hongouyz - DK-8200 Aarhus N.^(xx)

Repubblica federale di Germania: Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, Institut für Kleintierzucht, Dörnbergstrasse 25/27 - 3100 Celle

Spagna: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal - Barcelona

Francia: Laboratoire de pathologie aviaire - CNLVA 224400 Ploufragan

Grecia: Institute of Infectious Parasitic Disease of Thessaloniki - Thessaloniki

Irlanda: Velerinary Research Laboratory, Abbotsown, Casteknock, Lo - Dublin

Italia: Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, Via G. Orus 2 - 35100 Padova

Lussemburgo: Laboratoire vétérinaire de l'Etat: - avenue Gaston Diderich 54,

Paesi Bassi: Centraal Diergeneeskunding Instituut - Lelystad

Portogallo: Laboratório Nacional de Investigação Veterinária - Lisboa

Regno Unito: Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey

^{xx} Così modificato dall'art. 2 D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

2. I laboratori nazionali di riferimento per le malattie aviarie di cui al paragrafo 1 provvedono, negli Stati membri rispettivi, al coordinamento dei metodi diagnostici previsti della presente direttiva. A tale scopo:

- a) possono fornire ai laboratori riconosciuti i reattivi necessari per la diagnosi;
- b) controllano la qualità di tutti i reattivi utilizzati dai laboratori riconosciuti;
- c) organizzano periodicamente prove comparative.

ALLEGATO II

RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

CAPITOLO I

NOME GENERALI

1. Per ottenere il riconoscimento dell'autorità competente ai fini degli scambi intracomunitari, gli stabilimenti:

- a) devono soddisfare le condizioni relative agli impianti e al funzionamento definite nel capitolo II;
- b) devono mettere in applicazione e rispettare le disposizioni di un programma di controllo sanitario delle malattie approvato dall'autorità centrale veterinaria competente che tenga conto delle esigenze formulate nel capitolo III;
- c) devono concedere tutte le agevolazioni opportune per la realizzazione delle operazioni di cui alla lettera d);
- d) devono essere sottoposti alla sorveglianza del servizio veterinario competente nel quadro di un controllo sanitario organizzato, che dovrà comportare:
 - almeno una visita sanitaria annuale, effettuata dal veterinario ufficiale e completata da un controllo dell'applicazione delle misure igieniche e del funzionamento dello stabilimento in conformità delle disposizioni del capitolo II;
 - la registrazione da parte del gestore di tutte le informazioni necessarie all'autorità veterinaria competente per controllare in modo permanente lo stato sanitario dello stabilimento;
- e) devono contenere solo il pollame definito all'articolo 2, lettera a);

2. L'autorità competente assegna ad ogni stabilimento che soddisfi le condizioni di cui al punto 1 un numero distintivo di riconoscimento, che può essere identico a quello già assegnato a norma del regolamento (CEE) n. 2782/75.

CAPITOLO II

IMPIANTI E FUNZIONAMENTO

A. Stabilimenti di selezione, di moltiplicazione e d'allevamento

1. Impianti

- a) L'ubicazione e la disposizione degli impianti devono addirsi al tipo di produzione praticato e impedire l'introduzione delle malattie o garantirne il controllo qualora si manifestassero. Se gli stabilimenti ospitano più specie di volatili, tali specie devono essere nettamente separate.
- b) Gli impianti devono garantire buone condizioni di igiene e permettere l'effettuazione del controllo sanitario.

c) Le attrezzature devono essere idonee al tipo di produzione praticato e consentire la pulizia e la disinfezione degli impianti e dei mezzi di trasporto del pollame e delle uova nel luogo più appropriato.

2. Governo dell'allevamento

a) La tecnica di allevamento sarà fondata per quanto possibile sui principi dell'«allevamento protetto» e, del «tutto dentro tutto fuori». Tra una partita e l'altra si procede alla pulizia e alla disinfezione e si pratica il «vuoto sanitario».

b) Gli stabilimenti di selezione o di moltiplicazione e di allevamento devono contenere soltanto pollame proveniente:

- dallo stabilimento stesso, e/o
- da altri stabilimenti d'allevamento, di selezione o di moltiplicazione della Comunità parimenti riconosciuti in conformità dell'articolo 6, comma 1, n. 1.
- da importazioni da paesi terzi effettuate conformemente alla presente direttiva.

c) Le norme di igiene sono adottate dalla direzione dello stabilimento; il personale deve indossare abiti da lavoro e i visitatori vestiti protettivi.

d) I fabbricati, i recinti e le attrezzature devono essere sempre in buono stato di manutenzione.

e) Le uova sono raccolte più volte al giorno; esse devono essere pulite e disinfettate con la massima sollecitudine.

f) Il gestore dichiara al veterinario abilitato ogni variazione delle prestazioni zootecniche o qualsiasi altro sintomo che possa destare il sospetto di una malattia contagiosa del pollame. Non appena vi sia un sospetto il veterinario abilitato invia ad un laboratorio riconosciuto i prelievi necessari per la formulazione o la conferma della diagnosi.

g) Per ciascun branco viene tenuto un registro d'allevamento, schedario o supporto informatico da conservare per almeno due anni dopo l'eliminazione dei branchi in cui sono indicati:

- le entrate e le uscite di volatili;
- le prestazioni produttive zootecniche;
- la morbilità e la mortalità, precisando le relative cause;
- gli esami di laboratorio effettuati e il loro esito;
- la provenienza del pollame;
- la destinazione delle uova.

h) In caso di malattia contagiosa del pollame, l'esito degli esami di laboratorio deve essere comunicato immediatamente al veterinario abilitato.

B. Incubatoi

1. Gli impianti

a) Tra l'incubatoio e gli impianti d'allevamento deve esserci una separazione fisica e funzionale. La disposizione dei reparti permetterà di separare i vari settori:

- magazzinaggio e classificazione delle uova,
- disinfezione,
- preincubazione,
- schiusa,
- preparazione e condizionamento delle spedizioni.

- b)* I fabbricati devono essere protetti dai roditori e dagli uccelli provenienti dall'esterno; i pavimenti e i muri devono essere in materiali resistenti, impermeabili e lavabili; le condizioni di illuminazione naturale o artificiale e i sistemi di regolazione dell'aria e della temperatura devono essere idonei; occorre prevedere l'eliminazione igienica dei residui (uova e pulcini).
- c)* Le attrezzature devono avere pareti lisce e stagne.

2. Il funzionamento

- a)* Il funzionamento è fondato sul principio della circolazione a senso unico delle uova, delle attrezzature in servizio e del personale.
- b)* Le uova da cova devono provenire:
- da stabilimenti di selezione o di moltiplicazione della Comunità riconosciuti in conformità dell'articolo 6, comma 1, lettera *a*), numero 1,
 - da importazioni da paesi terzi effettuate in conformità della presente direttiva.
- c)* Le norme di igiene sono adottate dalla direzione dello stabilimento; il personale deve indossare abiti da lavoro e i visitatori vestiti protettivi.
- d)* I fabbricanti e le attrezzature devono essere sempre in buono stato di manutenzione.
- e)* Le operazioni di disinfezione riguardano:
- le uova, dal momento dell'arrivo al processo di incubazione,
 - gli incubatoi, regolarmente,
 - i reparti di schiusa e le attrezzature, dopo ogni schiusa.
- f)* Un programma di controllo della qualità microbiologica consentirà di valutare lo stato sanitario dell'incubatoio.
- g)* Il gestore dichiara al veterinario abilitato ogni variazione delle prestazioni zootecniche o qualsiasi altro sintomo che possa destare il sospetto di una malattia contagiosa del pollame. Non appena ci sia un sospetto di malattia contagiosa il veterinario abilitato invia ad un laboratorio riconosciuto i prelievi necessari per la formulazione o la conferma della diagnosi ed informa l'autorità veterinaria competente che decide quali misure appropriate prendere.
- h)* In un registro d'incubatoio, schedario o supporto informatico conservato per almeno due anni sono indicati, possibilmente per branco:
- la provenienza delle uova e la data d'arrivo,
 - i risultati della schiusa,
 - le anomalie constatate,
 - gli esami di laboratorio effettuati e il loro esito,
 - gli eventuali programmi di vaccinazione,
 - il numero e la destinazione delle uova incubate non schiuse,
 - la destinazione dei pulcini di un giorno.
- i)* In caso di malattia contagiosa del pollame, l'esito degli esami di laboratorio deve essere comunicato immediatamente al veterinario abilitato.

CAPITOLO III

PROGRAMMA DI CONTROLLO SANITARIO DELLE MALATTIE

I programmi di controllo sanitario delle malattie devono prevedere, fatti salvi le misure di salubrità e gli articoli 13 e 14, almeno disposizioni di controllo per le infezioni e le specie qui di seguito menzionate.

A. *Infezioni da Salmonella Pullorum-Gallinarum e Salmonella Arizonae*

1. Specie interessate

a) Per la *Salmonella Pullorum-Gallinarum*: galline, tacchini, faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre.

b) Per la *Salmonella Arizonae*: tacchini.

2. Programma di controllo sanitario

a) L'infezione viene determinata per mezzo di esami sierologici e/o batteriologici.

b) I campioni da esaminare sono prelevati - secondo i casi - dal sangue, da pulcini di seconda scelta, da lanuggine o da polvere del reparto di schiusa, da depositi sulle pareti dell'incubatoio, dalla lettiera o dall'acqua di abbeveraggio.

c) Nel campionamento dei prelievi di sangue effettuato in un branco per individuare la presenza di *Salmonella Pullorum* o *Salmonella Arizonae* mediante esami sierologici si tiene conto, per il numero di campioni da prelevare, del grado di diffusione dell'infezione nel paese e dei suoi precedenti nello stabilimento.

Il branco deve essere controllato ad ogni periodo di deposizione nel momento più opportuno per l'individuazione della malattia.

B. *Infezioni da Mycoplasma Gallisepticum e Mycoplasma Meleagridis*

1. Specie interessate

a) Galline e tacchini per il *Mycoplasma Gallisepticum*.

b) Tacchini per il *Mycoplasma Meleagridis*.

2. Programma di controllo sanitario

a) L'infezione viene determinata per mezzo di esami sierologici e/o batteriologici e/o mediante la constatazione di lesioni da aerosacculite nei pulcini e giovani tacchini di un giorno.

b) I campioni da esaminare sono prelevati, secondo i casi, dal sangue, da pulcini e giovani tacchini di un giorno, dallo sperma, da strisci effettuati nella trachea, nella cloaca o nel sacco aereo.

c) Gli esami per l'individuazione del *Mycoplasma Gallisepticum* o del *Mycoplasma Meleagridis* si effettuano su un campione rappresentativo che consenta di controllare con continuità l'infezione durante i periodi d'allevamento e di deposizione, ossia appena prima che inizi la deposizione e poi ogni tre mesi.

C. *Risultati e misure da adottare*

Se non vi sono reattivi il controllo è negativo. In caso contrario il branco è sospetto e gli si devono applicare le misure previste al capitolo IV.

D. Nel caso di aziende comprendenti più unità di produzione distinte, l'autorità veterinaria competente può derogare a queste misure, per quanto riguarda le unità di produzione sane di una azienda infetta, purché il veterinario abilitato abbia confermato che la struttura e l'estensione di dette unità di produzione, nonché le operazioni che vi sono effettuate, sono tali che, dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell'alimentazione, dette unità di produzione si distinguono completamente, in modo da rendere impossibile la propagazione della malattia in questione da un'unità di produzione all'altra.

CAPITOLO IV

CRITERI PER LA SOSPENSIONE O IL RITIRO DEL RICONOSCIMENTO DI UNO STABILIMENTO

1. Il riconoscimento di uno stabilimento è sospeso:
 - a) qualora le condizioni previste dal capitolo II non siano più soddisfatte;
 - b) fino alla conclusione di un'indagine rispondente alla malattia:
 - in caso di sospetta influenza aviaria o di sospetta malattia di Newcastle nello stabilimento;
 - se lo stabilimento ha ricevuto volatili o uova da cova provenienti da uno stabilimento infetto o sospetto di infezione da influenza aviaria o da malattia di Newcastle;
 - se un contatto suscettibile di trasmettere l'infezione è stato accertato tra lo stabilimento e un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle;
 - c) fino all'esecuzione di nuovi esami, qualora l'esito dei controlli effettuati conformemente alle disposizioni dei capitoli II e III relative alle infezioni di Salmonella Pullorum-Gallinarum, Salmonella Arizonae, Mycoplasma Gallisepticum o Mycoplasma Meleagridis faccia sospettare la presenza di un'infezione;
 - d) fino all'applicazione delle misure idonee richieste dal veterinario ufficiale dopo aver constatato la non conformità dello stabilimento ai requisiti del capitolo I, paragrafo 1, lettere a), b), e c).
2. Il riconoscimento di uno stabilimento viene ritirato:
 - a) se si manifesta l'influenza aviaria o la malattia di Newcastle nello stabilimento;
 - b) se un esame appropriato conferma la presenza di un'infezione da Salmonella Pullorum-Gallinarum, Salmonella Arizonae, Mycoplasma Gallisepticum o Mycoplasma Meleagridis,
 - c) se, dopo una nuova intimazione da parte del veterinario ufficiale, non sono state realizzate le misure opportune per rendere lo stabilimento conforme ai requisiti del capitolo I, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
3. La restituzione del riconoscimento è soggetta alle condizioni seguenti:
 - a) quando il riconoscimento è stato ritirato in seguito all'insorgenza dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle, esso può essere restituito 21 giorni dopo l'esecuzione della pulizia e della disinfezione se è stata effettuata la macellazione sanitaria;
 - b) quando è stato ritirato in seguito ad infezioni provocate da:
 - i) Salmonella Pullorum-Gallinarum o Salmonella Arizonae, il riconoscimento può essere restituito dopo che siano stati effettuati sullo stabilimento due controlli con esito negativo alla distanza di almeno 21 giorni e si sia proceduto alla disinfezione nonché alla macellazione sanitaria del branco infetto;
 - ii) Mycoplasma Gallisepticum, o Mycoplasma Meleagridis, il riconoscimento può essere restituito dopo che siano stati effettuati, sull'intero allevamento, due controlli negativi alla distanza di almeno 60 giorni.

ALLEGATO III

In caso di vaccinazione del pollame o dei branchi d'origine delle uova da cova, i vaccini utilizzati devono essere:

- conformi alle norme della Farmacopea europea,
- prodotti, controllati e distribuiti sotto controllo ufficiale.

I criteri d'utilizzazione nell'ambito dei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle possono determinati dalla Commissione.

ALLEGATO IV

CERTIFICATI SANITARI PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI
(Modelli da 1 a 6)

MODELLO I

COMUNITÀ EUROPEA

UOVA DA COVA

1. Speditore (nome e indirizzo completo)		CERTIFICATO SANITARIO N.....ORIGINALE	
3. Destinatario (nome e indirizzo completo) - iniziale - finale		2. Stato membro d'origine	
NOTE a) È richiesto un certificato distinto per ciascuna spedizione di uova da cova. b) L'originale del certificato accompagna la spedizione fino al luogo di destinazione finale.		4. AUTORITÀ COMPETENTE	
7. Luogo di carico		5. AUTORITÀ LOCALE COMPETENTE	
8. Mezzo di trasporto		6. Indirizzo dello stabilimento o dell'azienda d'origine	
9. Stato membro di destinazione Luogo di destinazione finale		10. Numero di riconoscimento dello stabilimento	
11. Specie di volatili			
12. Destinati alla produzione di:			
13. Identificazione della spedizione			
a) Numero di uova	b) Dati di raccolta	c) Identificazione del branco d'origine	d) Marchio
14. Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che: a) le uova di cui sopra sono conformi alle disposizioni degli articoli 6, 9 e 15 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio; b) (attestati complementari relativi agli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio)			
Fatto a		Il	
Timbro		Firma	
		Nome e cognome (in lettere maiuscole)	
		Qualifica	

MODELLO 2

COMUNITÀ EUROPEA

PULCINI DI UN GIORNO

1. Speditore (nome e indirizzo completo)		CERTIFICATO SANITARIO N.....ORIGINALE	
3. Destinatario (nome e indirizzo completo) - iniziale - finale		2. Stato membro d'origine	
NOTE a) È richiesto un certificato distinto per ciascuna spedizione di pulcini di un giorno. b) L'originale del certificato accompagna la spedizione fino al luogo di destinazione finale.		4. AUTORITÀ COMPETENTE	
7. Luogo di carico		5. AUTORITÀ LOCALE COMPETENTE	
8. Mezzo di trasporto		6. Indirizzo dello stabilimento o dell'azienda d'origine	
9. Stato membro di destinazione Luogo di destinazione finale		10. Numero di riconoscimento dello stabilimento	
11. Specie di volatili			
12. Destinati alla produzione di:			
13. Identificazione della spedizione			
a) Numero di pulcini	b) Dati di schiusa	c) Identificazione dello stabilimento di origine	d) Categoria/tipo
14. Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che: a) I pulcini di un giorno di cui sopra sono conformi alle disposizioni degli articoli 6, 9 e 15 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio; b) (attestati complementari relativi agli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio)			
Fatto a		Il	
Timbro		Firma	
		Nome e cognome (in lettere maiuscole)	
		Qualifica	

MODELLO 3

COMUNITÀ EUROPEA

POLLAME RIPRODUTTORE O DA REDDITO

1. Speditore (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO SANITARIO N. ORIGINALE	
3. Destinatario (nome e indirizzo completo) - iniziale - finale	2. Stato membro d'origine	
NOTE a) È richiesto un certificato distinto per ciascuna spedizione di pollame. b) L'originale del certificato accompagna la spedizione fino al luogo di destinazione finale.	4. AUTORITÀ COMPETENTE	
7. Luogo di carico	5. AUTORITÀ LOCALE COMPETENTE	
8. Mezzo di trasporto	6. Indirizzo dello stabilimento o dell'azienda d'origine	
9. Stato membro di destinazione Luogo di destinazione finale	10. Numero di riconoscimento dello stabilimento	
11. Specie di volatili		
12. Destinati alla produzione di:		
13. Identificazione della spedizione		
a) Numero di volatili	b) Identificazione del branco d'origine	c) Categoria/tipo
14. Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che: a) I volatili di cui sopra sono conformi alle disposizioni degli articoli 6, 9 e 15 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio; b) (attestati complementari relativi agli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio)		
Fatto a	Il	
Timbro	Firma	
	Nome e cognome (in lettere maiuscole)	
	Qualifica	

MODELLO 4

COMUNITÀ EUROPEA

POLLAME, UOVA DA COVA A PARTITE INFERIORI A 20 UNITÀ

1. Speditore (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO SANITARIO N. ORIGINALE	
3. Destinatario (nome e indirizzo completo) - iniziale - finale	2. Stato membro d'origine	
NOTE a) È richiesto un certificato distinto per ciascuna spedizione di pollame o uova da cova. b) L'originale del certificato accompagna la spedizione fino al luogo di destinazione finale.	4. AUTORITÀ COMPETENTE	
7. Luogo di carico	5. AUTORITÀ LOCALE COMPETENTE	
8. Mezzo di trasporto	6. Indirizzo dello stabilimento o dell'azienda d'origine	
9. Stato membro di destinazione Luogo di destinazione finale	10. Numero di riconoscimento dello stabilimento	
11. Specie di volatili		
12. Destinati alla produzione di:		
13. Identificazione della spedizione		
a) Numero di volatili	b) Identificazione del branco d'origine	c) Categoria/tipo
14. Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che: a) le uova di cui sopra sono conformi alle disposizioni dell'articolo 11 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio; b) (attestati complementari relativi agli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio)		
Fatto a	Il	
Timbro	Firma	
	Nome e cognome (in lettere maiuscole)	
	Qualifica	

MODELLO 5

COMUNITÀ EUROPEA

POLLAME DA MACELLO

1. Speditore (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO SANITARIO N.ORIGINALE
3. Destinatario (nome e indirizzo completo) - iniziale - finale	2. Stato membro d'origine
NOTE a) È richiesto un certificato distinto per ciascuna spedizione di pollame b) L'originale del certificato accompagna la spedizione fino al luogo di destinazione finale.	4. AUTORITÀ COMPETENTE
7. Luogo di carico	5. AUTORITÀ LOCALE COMPETENTE
8. Mezzo di trasporto	6. Indirizzo dello stabilimento o dell'azienda d'origine
9. Stato membro di destinazione Luogo di destinazione finale	10. Numero di riconoscimento dello stabilimento
11. Specie di volatili	
12. Destinati alla produzione di:	
13. Identificazione della spedizione	
a) Numero di volatili	b) Età approssimativa dei volatili
14. Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che: a) I volatili di cui sopra sono conformi alle disposizioni degli articoli 10 e 15 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio; ^(v) b) (attestati complementari relativi agli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio)	
Fatto a	Il
Timbro	Firma
	Nome e cognome (in lettere maiuscole)
	Qualifica

MODELLO 6

COMUNITÀ EUROPEA

POLLAME DA MACELLO

1. Speditore (nome e indirizzo completo)		CERTIFICATO SANITARIO N. ORIGINALE
3. Destinatario (nome e indirizzo completo) - iniziale - finale		2. Stato membro d'origine
NOTE a) È richiesto un certificato distinto per ciascuna spedizione di pollame. b) L'originale del certificato accompagna la spedizione fino al luogo di destinazione finale.		4. AUTORITÀ COMPETENTE
7. Luogo di carico		5. AUTORITÀ LOCALE COMPETENTE
8. Mezzo di trasporto		6. Indirizzo dello stabilimento o dell'azienda d'origine
9. Stato membro di destinazione Luogo di destinazione finale		10. Numero di riconoscimento dello stabilimento
11. Specie di volatili		
12. Destinati alla produzione di:		
13. Identificazione della spedizione		
a) Numero di volatili	b) Identificazione del branco d'origine	d) Categoria/tipo
14. Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che: a) I volatili di cui sopra sono conformi alle disposizioni degli articoli 10 bis e 15 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio; ; ^(v) b) (attestati complementari relativi agli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio)		
Fatto a	Il	
Timbro	Firma	
	Nome e cognome (in lettere maiuscole)	
	Qualifica	